



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 9
Pianura-Soccavo
Direzione – U.O. Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 13 del 29.04.2020

Oggetto: Proroga del dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi in via Campanile a Pianura, per lavori di ripristino degli scavi per la realizzazione di una nuova condotta del gas metano, ad opera della Italgas Reti Spa

IL DIRETTORE

Premesso che con ordinanza dirigenziale n.12 del 17 marzo 2020 è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo in via Campanile per consentire ad Italgas Reti Spa di completare i lavori connessi alla realizzazione di una nuova condotta del gas metano già autorizzati con concessione n. 28 del 20 giugno 2019;

Considerato che, con email del 29 aprile 2020, la Italgas Reti Spa ha chiesto di prorogare il dispositivo di traffico di cui alla ordinanza n.12 del 17 marzo 2020, dal 5 maggio 2020 al 6 maggio 2020.

Preso atto che via Campanile rientra nell'elenco delle strade secondarie.

Precisato che l'istruttoria del presente atto è stata curata dall'ing. Pasquale Baiano.

Ritenuto per i motivi espressi in premessa di adottare il provvedimento riportato nella parte dispositiva del presente atto amministrativo.

Letti il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.; il D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.; i decreti Ministeriali del 10/07/2002 e del 04/03/2013 relativi ai cantieri stradali.

ORDINA

Istituire il seguente dispositivo temporaneo di traffico:

Prorogare, in via Campanile, nel tratto compreso tra la intersezione con via Montagna Spaccata e il civ. 119, dal 05 maggio 2020 al 06 maggio 2020, la chiusura al traffico veicolare, ad esclusione dei residenti, dei veicoli in emergenza e soccorso nonché delle forze dell'ordine, attenendosi alla medesima segnaletica già prescritta con l'ordinanza n.12 del 17 marzo 2020.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'istituzione del presente dispositivo provvisorio ed il ripristino al termine dei lavori è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori. Ogni altra ordinanza dirigenziale in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa. Il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presenti l'esigenza. Il Servizio di Polizia Locale, unitamente a tutte le forze di Polizia, previste dall'art.12 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, vigilerà per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato. Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da:
per il Direttore della Municipalità 9
il Funzionario con Posizione Apicale
ing. Pasquale Baiano*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. .